

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CARIGNANO - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - DELIBERAZIONE C.C. N. 2/2000 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Carignano:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione di G.R. n. 155-11051 del 29/11/1991;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 2 dell'11/01/'00 una variante parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia in data 07/02/'00 (pervenuti il 10/02/'00), gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del suddetto settimo comma dell'art. 17 della Legge Regionale 56/77;

Premesso, inoltre, che:

- la suddetta variante interessa un ampio settore del Comune di Carignano comprendente il sito individuato dal Consorzio Intercomunale Torino Sud (C.I.T.S.) per la localizzazione della discarica di I categoria, sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi della L. R. 40/'98 da parte di questo Ente;
- in data 14/03/2000, la procedura per il pronunciamento di compatibilità veniva sospesa da parte del Servizio Urbanistica della Provincia al fine di acquisire le risultanze della citata procedura di V.I.A.;
- con D.G.P. n. 185-59772 del 15/03/2000, ai sensi dell'art. 12, comma 4 della sopracitata L.R. 40, è stato disposto un prolungamento della fase di valutazione con il quale i termini del procedimento, sono stati prorogati di 60 gg. oltre il 20/03/2000;
- con D.G.P. n. 455-114161 del 22/05/2000, la Provincia, ai sensi del 5° comma dell'art. 14 L. R. 40, ha accolto l'istanza da parte del C.I.T.S., di interruzione dei termini della procedura di V.I.A. allo scopo di riesaminare i contenuti della documentazione relativa al progetto della discarica;
- non appare proponibile un ulteriore slittamento del termine per il pronunciamento di compatibilità, alla luce dell'obbligo, da parte della Provincia, di esprimersi circa la compatibilità delle varianti parziali rispetto al "Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati";
- si ritiene, per le suddette motivazioni, di riattivare il procedimento relativo al pronunciamento di compatibilità;

Rilevato che la variante in oggetto interviene sulle norme di attuazione del P.R.G.C., sottoponendo a specifica tutela (divieto di effettuare attività estrattive compreso l'accumulo di inerti, argille, ecc. e introduzione dell'obbligo di rispettare il cosiddetto "reticolo ecologico minore") le aree classificate "Aree agricole normali (A)", comprese in un ampio settore della Città (individuato da apposita cartografia), a cavallo del percorso storico della Pancalera, tra la S. S. 663 e la S. P. 138;

Preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 2/2000 di adozione e dai relativi elaborati tecnici;

Dichiarato che la variante in esame:

- non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, attualmente all'esame della Regione;
- per quanto attiene la compatibilità con i progetti sovracomunali approvati, non presenta contrasti con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista dal settimo comma sopra citato, tale dichiarazione dovrà essere esplicitamente riportata nella deliberazione di approvazione della variante;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 25/05/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che la Variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Carignano adottata con deliberazione C.C. n. 2 del 11/01/2000, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di trasmettere al Comune di Carignano, la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.